CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.10 del 1 Dicembre 2020

Riunione del 20 febbraio 2020

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componente: Avv. Anselmo Carlevaro (Relatore)

CFA 11/19/2020 – Reclamo del tesserato ..omissis.. avverso la decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV in data 21.11.2019, pubblicata con C.U. n. 28 del 22.11.2019 (per aver adottato, in violazione dei principi di probità e correttezza, ex artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI, nell'ambito della sua attività di Presidente del sodalizio ..omissis.., comportamenti equivoci e disdicevoli nei confronti di una propria atleta minorenne così da determinare grave disdoro alla Federazione e per il movimento pallavolistico tutto).

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con decisione del 21.11.2019, pubblicata con C.U. 28 del 22.11.2019, il Tribunale Federale infliggeva a ..omissis.. la sanzione della radiazione dalla FIPAV, ritenendolo responsabile della violazione dei principi di probità e correttezza, ex artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI, per aver adottato, nell'ambito della sua attività di Presidente del sodalizio ..omissis.., comportamenti equivoci e disdicevoli nei confronti di una propria atleta minorenne così da determinare grave disdoro alla Federazione e per il movimento pallavolistico tutto.

Fatti per i quali è stato anche incardinato procedimento penale.

Il tesserato proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Federale per violazione delle funzioni di accertamento della responsabilità del tesserato anche nella giurisdizione domestica – difetto assoluto di prova – infondatezza dell'incolpazione e contraddittorietà delle motivazioni.

Nel corso del procedimento, anche a richiesta di parte reclamante - previa interruzione del termine ex art. 43 n. 2 R. Giur. - venivano effettuati numerosi ulteriori approfondimenti istruttori e ascoltate quali persone informate sui fatti la presunta vittima dei comportamenti equivoci (che, tra le altre cose, metteva a disposizione della Corte due File Audio WhatsApp), la Sig.ra T. F. e il Sig. C. S.

All'udienza di discussione tenutasi il 20 febbraio 2020, all'esito dell'audizione del

reclamante, il Procuratore Federale concludeva per la conferma della decisione impugnata.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto.

Alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 93/2017, "*all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento". Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)*".

Nel caso in questione il materiale probatorio a carico di ..omissis.., sebbene non superi il ragionevole grado di certezza, è stato supportato da circostanze di gravità necessaria a generare un ragionevole affidamento in merito alla constatazione della sua colpevolezza.

Tali circostanze risultano in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento Fipav e cioè con quelli di probità e correttezza, disciplinati dagli artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI.

Non appare dunque censurabile la motivazione del Tribunale Federale laddove, quanto alla condotta dell'incolpato, ha evidenziato che il materiale probatorio acquisito tramite la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, ivi compreso anche quello prodotto a difesa dell'indagato, rivelano l'esistenza di un

rapporto tra il dirigente e l'atleta improntato ad una confidenza inusuale e caratterizzato da una costante "assistenza" che non può ritenersi giustificata dal fatto che l'atleta fosse minorenne e lontana dalla propria famiglia.
Condivisibile, inoltre, la considerazione che si trattasse di aspetti soggettivi che avrebbero dovuto indurre il dirigente ad una condotta ancor più severa ed irreprensibile.
La difesa del tesserato mira a denunciare la presunta inattendibilità della minorenne.
Valga invece il contrario se solo si consideri:

- con specifico riferimento alle paventate "incongruenze" tra le affermazioni della vittima in sede di incidente probatorio e, in particolare all'episodio in cui il reclamante avrebbe toccato la tesserata minorenne nel corridoio degli spogliatoi, la difesa del tesserato, lungi dall'inficiare l'attendibilità della medesima, si limita a richiamare la testimonianza della Sig.ra M. Z., altro dirigente del sodalizio, che, lontano dal consentire di escludere l'evento contestato, ha unicamente affermato, "*per quanto mi consta*", come il reclamante si recasse negli spogliatoi solo insieme all'allenatore o ad altri dirigenti e di non averlo mai visto entrare da solo;
- l'episodio della visita a casa della minorenne da parte del dirigente, di per se stessa in alcun modo giustificabile, tantomeno dopo essersi assicurato dell'assenza della coinquilina, e dell'approccio fisico ivi posto in essere, viene descritto dalla medesima in sede di incidente probatorio senza alcuna enfasi e con una chiarezza del tutto conferente con la contestata confidenza inusuale: "*dopodiché c'è stata una volta in cui mi disse che doveva parlarmi di una cosa pallavolistica e quindi doveva venire a casa mia e mi aveva chiesto comunque se c'era la coinquilina e io gli avevo detto di no, che non era a casa, però comunque l'ho fatto entrare perché volevo sapere di che cosa mi voleva parlare. Effettivamente c'era una cosa pallavolistica di mezzo, solo che poi mi ha chiesto di fare altro comunque, cioè mi ha preso e mi ha messo davanti al muro, non con la forza, però...Io poi comunque gli ho detto di no" (pag. 9 di 24)*
- lo stesso ..omissis.. è apparso vago ed approssimativo quando, con specifico riferimento al contenuto dei due messaggi audio prodotti dalla tesserata, ha riferito a questo Collegio di trovarsi nell'impossibilità di contestualizzare gli stessi in quanto le conversazioni, nell'ambito delle quali sono stati inviati, sarebbero state cancellate per non appesantire la memoria del cellulare.
  A parere di questa Corte le espressioni dal medesimo utilizzate "*dammi una gioia*", "*me la regali una gioia, una piccolina*" e "*di me ti puoi fidare*" sono del tutto inappropriate ed inequivoche, ancor più per il tono con cui sono state pronunciate; sono inoltre rappresentative di un atteggiamento complessivamente deprecabile che ha meritato di essere adeguatamente sanzionato anche in considerazione della carica all'epoca ricoperta dall'autore.
  Si segnala al riguardo come la stessa Giustizia Ordinaria, con particolare riferimento a procedimenti che vedevano coinvolti come persone offese delle giovani minorenni, abbia da tempo stigmatizzato comportamenti del tutto analoghi a quelli contestati al reclamante, qualificandoli come abusi a carattere sessuale.

Tanto più se posti in essere da parte di soggetti inseriti in una comunità formativa quale dobbiamo considerare un sodalizio affiliato alla FIPAV.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

Rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta la radiazione dalla FIPAV del tesserato ..omissis...

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 1 Dicembre 2020